

AS543 - PROVINCIA DI IMPERIA - GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Roma, 8 maggio 2009

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico
Provincia di Imperia

Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione del servizio idrico integrato.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 29 aprile 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene che codesta Autorità non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato.

Codesta Autorità si è, infatti, limitata a rilevare che l'affidamento ad una società pubblica, che non percepisce utile di impresa, può di fatto determinare efficienze anche per l'utenza finale. Tali efficienze, tuttavia, sarebbero dovute emergere da un'attività di comparazione tra diverse offerte, ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a verificare l'eventuale presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze dell'Amministrazione.

In tale contesto, peraltro, sulla base delle informazioni agli atti, non risulta che Codesta amministrazione abbia dato adeguata pubblicità alla scelta di affidare il servizio in oggetto attraverso modalità *in house*; sul punto si osserva infatti che le modalità di pubblicità individuate (pubblicazione sull'Albo Pretorio della Provincia) e la breve durata dell'avviso (15 giorni nel periodo feriale, dal 10 al 25 agosto) non risultano adeguate rispetto al valore e alla rilevanza del servizio oggetto di affidamento. Tali modalità non risultano pertanto sufficienti a produrre l'effetto di rappresentare un invito al mercato al fine di individuare operatori interessati a prestare il servizio alle condizioni programmate dall'AATO, in un mercato – quale quello della gestione del SII – sul quale risultano attivi diversi operatori sia nazionali che internazionali. A tal riguardo si fa inoltre presente come, sulla base degli elementi acquisiti, non risulta che codesta AATO abbia reso disponibile agli attori presenti sul mercato il programma degli interventi da effettuare e il piano economico-finanziario previsti nel Piano d'ambito, la cui conoscenza appare elemento indispensabile al fine di rendere possibile alle imprese di valutare il proprio interesse alla gestione del servizio.

In conclusione, all'Autorità non sono stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino